

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 agosto 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2023, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2020, n. 5 (Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica.)". (23R00255)..... Pag. 1

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2022, n. 43.

Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009. (23R00258) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 44.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023. (23R00259) Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 44.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l'intervento denominato "Completamento struttura sportiva comunale" - CUP G96J15000370002. Pagamento saldo per euro 14.940,00 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (23R00274)..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 45.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB). (23R00275)..... Pag. 13




LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 46.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità. (23R00276). . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 47.

Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici. (23R00277). Pag. 15



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2023, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2020, n. 5 (Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica.)”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17S4 del 2 maggio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 2000, n. 61 e 5 agosto 2002, n. 20;

Visto il regolamento regionale 18 dicembre 2020, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-6793 del 27 aprile 2023;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2020, n. 5 (Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica.)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del r.r. 5/R/2020

1. Al comma 2 dell'art. 5 del r.r. 5/R/2020 la parola: «maggiorando» è sostituita dalla seguente: «variando».

2. Il comma 4 dell'art. 5 del r.r. 5/R/2020 è sostituito dal seguente:

«4. L'indice ISTAT è determinato mediante media aritmetica, arrotondata al primo decimale, degli indici mensili registrati su base annua con decorrenza dal mese di settembre.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. L'importo unitario della componente fissa per l'anno 2023 è rideterminato con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente secondo la modalità stabilita all'art. 5, comma 4 del r.r. 5/R/2020, come sostituito dall'art. 1, comma 2 del presente regolamento.

2. Gli eventuali importi versati in eccedenza dai titolari di grandi derivazioni idroelettriche, a titolo di componente fissa del canone di concessione dovuto per l'annualità 2023, sono portati in compensazione con la somma dovuta a titolo di componente variabile del canone e/o di monetizzazione dell'energia elettrica per la medesima annualità.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 27 aprile 2023

p. CIRIO
il Vice Presidente
CAROSSO

23R00255

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2022, n. 43.

Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 19 dicembre 2022, n. 61)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 7, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Preso atto che l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1991, n. 38 (Norme per il riconoscimento dell'Associazione de-



gli ex consiglieri regionali), ha consultato l'Associazione degli ex consiglieri regionali nelle date del 30 settembre e del 22 novembre 2022;

Considerato che:

1. Il vitalizio dei consiglieri regionali cessati dalla carica è istituito ormai abolito, in Regione Toscana, a partire dalla decima legislatura. Ne sopravvivono gli effetti residui, ad esaurimento, per quanto riguarda gli ex consiglieri in carica fino al termine della nona legislatura. Tale voce di spesa, che già risultava non più espandibile, si è ulteriormente ridotta quando, con la legge regionale 31 maggio 2019, n. 27, si è provveduto alla rideterminazione in senso perequativo dei vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino al termine della nona legislatura, secondo un sistema tendenzialmente contributivo, adottato a seguito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 e fondato sul diritto nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l'art. 1, commi 965 e 966, abbandonando il regime di particolare favore che caratterizzava in precedenza i vitalizi;

2. In tale evenienza, il legislatore regionale, anche in una logica compensativa della riduzione degli importi dei vitalizi, aveva previsto il loro aggiornamento annuo, da effettuarsi sulla base della rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) della variazione dei prezzi al consumo;

3. Dopo alcuni anni caratterizzati da un'inflazione quasi nulla, si è verificata una recente e preoccupante inversione di tendenza, tale che la piana applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto dalla l.r. 3/2009 porterebbe ad un sensibile incremento di spesa e ad un adeguamento degli importi degli assegni non congruo rispetto ad esigenze di sobrietà e risparmio, che permangono nel bilancio regionale, anche in un'ottica solidaristica della collettività tutta;

4. È opportuno dunque procedere alla mitigazione del meccanismo di indicizzazione, contenuto nell'art. 10-*octies* della l.r. 3/2009, secondo criteri che non confliggano con ipotetici diritti acquisiti e con il principio di affidamento;

5. Viene in soccorso, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020, la quale risulta dettata con riferimento alla materia pensionistica, affine ma distinta dalla corresponsione dei vitalizi, intesi come indennità della carica di consigliere regionale erogata in modo differito. In ogni caso, la pronuncia si presta a mutuarne taluni principi, affinché la disciplina approvanda risulti conforme a Costituzione, in particolare all'art. 38, secondo comma, della carta fondamentale. In concreto, risulterebbe costituzionalmente legittima una misura temporanea, che prevedesse una rivalutazione parziale degli assegni, in misura decrescente, secondo una progressione inversa rispetto alla loro entità, per un periodo non superiore ad un triennio. Questo meccanismo non violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatez-

za, oltre che, ovviamente, quello di temporaneità, poiché priva di effetti paralizzanti definitivi dei meccanismi di indicizzazione dei vitalizi;

6. Sempre in una prospettiva di coerente morigeratezza, nell'ordinamento regionale non sono previsti meccanismi di adeguamento o indicizzazione delle indennità in godimento ai consiglieri in carica, anzi l'art. 3, comma 1, della l.r. 3/2009 provvede ad ancorare l'importo dell'indennità a quello della corrispondente indennità mensile lorda che veniva percepita dai componenti della Camera dei deputati, alla data del 1° dicembre 2011, rapportandosi in percentuale. Tale importo è rimasto immutato, a distanza di oltre dieci anni, quando ormai corre l'undicesima legislatura;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Perequazione degli assegni vitalizi.
Modifiche all'art. 10-*octies* della l.r. 3/2009*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 10-*octies* della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Per le annualità 2023, 2024 e 2025, la rivalutazione sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di cui al comma 8, calcolata in virtù della variazione rispetto all'indice relativo al corrispondente mese dell'anno precedente, è riconosciuta rispetto alla rilevazione ISTAT eventualmente superiore nella seguente misura massima:

a) del 3 per cento per i vitalizi di importo complessivo fino ad euro 1.500 mensili;

b) del 2 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 1.500, fino ad euro 3.000 mensili;

c) dell'1 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 3.000.»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari inerenti alle annualità 2023 e 2024 derivanti dalla presente legge, pari ad euro 91.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'annualità successiva, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 2022

GIANI

(Omissis).

23R00258

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 44.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. L'Agenzia nazionale per amministrazione e destinazione beni sequestrati e confiscati alla mafia (ANBSC), con decreto del 16 novembre 2018, ai sensi dell'art. 48, comma 8-ter del codice antimafia (decreto legislativo n. 159/2011) ha trasferito ad ente Terre regionali toscane

le quote della Società agricola Suvignano S.r.l., che sono state confiscate alla mafia. La restituzione alla gestione pubblica, e quindi della collettività, dei beni sottratti alla criminalità organizzata costituisce un'importantissima vittoria della legalità che consente di coniugare le esigenze di valorizzazione delle risorse del territorio con le finalità di interesse pubblico e di promozione sociale che sono alla base della normativa antimafia. Al fine di consentire ad ente Terre regionali toscane di svolgere iniziative di promozione della legalità e gestire il percorso della legalità presso la Società agricola Suvignano S.r.l. è necessario destinare apposite risorse.

2. È necessario prevedere un contributo aggiuntivo in favore di Ente terre regionali toscane al fine di consentire il completamento degli interventi da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, richiamati dall'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023), che consentiranno la realizzazione della sala della legalità e la struttura di accoglienza dei visitatori della tenuta, in particolare di quelli che partecipano alle attività per la legalità.

3. È opportuno indicare il percorso che la regione intende realizzare per individuazione la Tenuta di Suvignano quale bene da considerare esemplare per valore simbolico, storia criminale, dimensione, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo, ai sensi della deliberazione del CIPE 25 ottobre 2018, n. 53 «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione», e definire la proposta regionale per l'accesso alle risorse statali destinate a detti beni.

4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la società Terme di Casciana Spa è stata inserita nel piano di razionalizzazione straordinaria, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 84/2017, che ne ha previsto la liquidazione, non rientrando tra le finalità dell'art. 4 del decreto stesso. Allo stato attuale le operazioni di liquidazione si possono considerare sostanzialmente concluse, pertanto si rende necessario provvedere al subingresso pro quota della Regione Toscana nei beni di proprietà della Terme di Casciana Spa e all'accollo, sempre pro quota, del residuo dei mutui contratti dalla società, così come è previsto dagli indirizzi impartiti al liquidatore.

5. È opportuno finanziare gli interventi di miglioramento e qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico attraverso il sostegno alle spese di investimento, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.

6. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese per la nuova palestra scolastica Fornacette nel Comune di Calcinaia, di dimensioni tali da poter permettere la pratica di varie attività sportive e consentirne l'utilizzo anche alla popolazione comunale e sovracomunale.

7. È necessario che il concorso finanziario della regione alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propeedeutiche e connesse, allo scavalco ferroviario di Livorno



ed al collegamento ferroviario in Garfagnana e quello alle opere per la realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attualmente finanziati con risorse di parte corrente, siano riclassificati come spesa di investimento.

8. È opportuno finanziare il primo lotto funzionale relativo alla messa in sicurezza della viabilità della strada comunale per l'Orecchiella che interessa il territorio dei Comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemantina, attraverso la stabilizzazione dei tratti instabili presenti lungo di essa.

9. È necessario il concorso finanziario regionale al prolungamento delle opere foranee di difesa del porto di Piombino, al fine di minimizzare l'inoperatività delle banchine interne del porto in caso di condizioni meteorologiche con altezza e provenienza dell'onda tali da incunearsi all'interno dell'attuale imboccatura portuale, con effetti di risacca che si propagherebbero all'interno di tutto il bacino portuale.

10. È opportuno fornire un finanziamento regionale alle opere originate dalle difficoltà della circolazione stradale sulla strada provinciale Gallicano-Vergemoli nel tratto in uscita dall'abitato di Gallicano.

11. È opportuno fornire un contributo per i lavori relativi all'ottavo lotto del progetto di riqualificazione delle sponde del lago di Gramolazzo.

12. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva per il riordino e la messa in sicurezza della viabilità di accesso alla Città di Quarrata, in particolare attraverso il completamento dell'asse viario di collegamento che conduce dal casello di Prato Ovest sull'A11 alla zona industriale.

13. È opportuno finanziare l'acquisto di una porzione di edificio per l'ampliamento dell'esistente Sala operativa provinciale integrata di Protezione civile della Provincia di Pistoia.

14. È opportuno finanziare alcuni interventi di edilizia scolastica nel territorio della Provincia di Pistoia.

15. È opportuno, per gli anni 2024 e 2025, che la regione, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 1, commi 134 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, destini almeno 5 milioni annui per il finanziamento degli interventi dei comuni aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti, e un ulteriore milione per ciascuno dei due medesimi anni per i comuni con popolazione compresa fra 5.001 e 20.000 abitanti.

16. È necessario finanziare, con euro 850.000,00 per l'anno 2023, gli interventi per il ripristino dell'invaso idrico multifunzionale denominato «Annunziata», unico sito di approvvigionamento antincendio della zona, oggi sedimentato, e per il miglioramento della sicurezza idraulica per la regimazione delle acque al fine del mantenimento dei livelli di deflusso minimo vitale.

17. È opportuno concorrere al finanziamento dell'acquisto dell'edificio ex oratorio Immacolata concezione, denominato Teatrino Malaspina nel Comune di Mulazzo, nonché dei successivi interventi di recupero e valorizzazione dello stesso.

18. È opportuno concedere al Comune di Poppi un contributo straordinario per concorrere alle spese per l'ampliamento dell'impianto sportivo Golf Casentino nel medesimo comune.

19. È necessario, a fini di riqualificazione dei frastagli di terreno che sono rimasti a ridosso dell'abitato della frazione Bagni del Comune di Podenzana, finanziare un intervento di completamento dell'opera di regimazione idraulica (argine fiume Magra) e riqualificazione ambientale nella medesima area.

20. Al fine di garantire il sostegno economico ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior disagio economico viene riproposto l'intervento di sostegno economico a famiglie con figli minori disabili gravi.

21. È necessario concorrere finanziariamente alle azioni di ricollocazione abitativa di nuclei familiari in situazioni di disagio nel Comune di Ponsacco verso soluzioni abitative da ricercare almeno nell'ambito provinciale.

22. Dato atto che gli edifici sedi dei Comuni di San Casciano in Val di Pesa e Pelago, a seguito dell'accertamento delle condizioni di sicurezza statica e per azioni sismiche, hanno evidenziato criticità che necessitano di essere risolte mediante la predisposizione un progetto esecutivo di interventi strutturali e la loro esecuzione, è interesse della Regione Toscana che sia garantita la piena operatività e funzionalità istituzionale ed operativa degli uffici e delle attività e che si svolgono nelle rispettive sedi.

23. È opportuno contribuire al finanziamento del nuovo impianto polisportivo nell'area Pallavicini nel Comune di Pistoia.

24. È opportuno fornire un contributo straordinario ai lavori di restauro conservativo ed estetico del Teatro dell'accademia dei assicurati nel Comune di Montecarlo.

25. È necessario stanziare risorse regionali per sostenere l'accesso ai trattamenti estetici in favore dei soggetti portatori di patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo.

26. È opportuno stanziare risorse regionali per il finanziamento di progetti di addestramento e impiego di cani da allerta medica.

27. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Disposizioni sulla Tenuta di Suvignano
e modifiche alla legge regionale n. 44/2021*

1. Ente Terre regionali toscane svolge iniziative di promozione della legalità e gestisce il percorso della legalità presso la Società agricola Suvignano S.r.l., nel rispetto delle indicazioni contenute nelle direttive per la redazione della proposta del piano delle attività di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agrico-



la di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000).

2. Al fine di completare gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi, mediante la Società agricola Suvignano srl, presso la Tenuta di Suvignano, di cui all'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023), è concesso a ente Terre regionali toscane un contributo straordinario aggiuntivo non superiore ad euro 220.000,00 per l'anno 2023. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità per il trasferimento delle risorse a ente Terre regionali toscane. ente Terre regionali toscane presenta il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 44/2021, entro il 31 dicembre 2023. In caso di spese inferiori alle risorse attribuite, si provvede a revocare le somme erogate e non rendicontate.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera sull'individuazione della Tenuta di Suvignano quale bene confiscato alla criminalità organizzata rientrante tra quelli da considerare esemplari per valore simbolico, storia criminale, dimensione, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo, ai sensi della deliberazione del CIPE 25 ottobre 2018, n. 53 «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione», ai fini della definizione della proposta regionale per l'accesso alle risorse statali destinate a detti beni.

4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo si fa fronte come segue:

a) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025. A partire dall'anno 2026 si fa fronte con legge di bilancio;

b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 220.000,00 per l'anno 2023, con le risorse della missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

5. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 44/2021 è abrogato.

Art. 2.

Subentro nella proprietà degli immobili della società Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione

1. La Regione Toscana subentra, pro quota con il Comune di Casciana Terme Lari, nella proprietà dei beni della società Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto.

2. La Regione Toscana ed il Comune di Casciana Terme Lari, con apposito accordo, regolano i rapporti per la gestione del patrimonio immobiliare indiviso, garantendo la continuità della gestione termale e il mantenimento in uso a tale fine dei beni alla società Bagni di Casciana S.r.l.

3. A seguito del subentro, la giunta regionale provvede all'accollo dei mutui insistenti sugli immobili per la quota di propria competenza e ai debiti a breve termine sussistenti alla data di approvazione del piano di riparto. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi e nei contratti ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del 31 dicembre 2022.

4. Alla cessazione dei contratti di locazione inclusi fra quelli di cui al comma 3, ai beni oggetto di detti contratti si applicano le disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), e in particolare il titolo I, capo IV.

5. Ai fini del subentro pro-quota nella proprietà dei beni immobili della società Terme di Casciana S.p.A. con contestuale accollo dei mutui contratti per l'acquisizione degli immobili e dismissione della partecipazione si provvede mediante le seguenti regolazioni contabili tenuto conto di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) fino all'importo massimo di euro 1.430.000,00, relativamente al subentro pro-quota nella proprietà dei beni immobili e contestuale accollo dei mutui, si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate del titolo 6 «Accensione prestiti» del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023;

b) fino all'importo massimo di euro 5.710.000,00, relativamente alla quota rimanente del subentro nella proprietà dei beni immobili, si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate del titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023.

6. Agli oneri relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 3, suddivisi per quota capitale e quota interessi, si fa fronte come segue:

a) per euro 178.000,00 per l'anno 2023, euro 123.000,00 per l'anno 2024 ed euro 126.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 50 «Debito pubblico», programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2023-2025;



b) per euro 142.000,00 per l'anno 2023, euro 102.000,00 per l'anno 2024 ed euro 95.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 50 «Debito pubblico», programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.

7. Gli ulteriori oneri derivanti dall'accollo pro-quota dei debiti a breve termine e dal subentro negli ulteriori rapporti attivi e passivi di cui al comma 3 sono stimati in complessivi euro 982.000,00 per l'anno 2023 ed in complessivi euro 60.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si fa fronte:

a) per euro 660.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023;

b) per euro 322.000,00 per l'anno 2023 ed euro 60.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con gli stanziamenti della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.

8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Limitatamente agli oneri inerenti al subentro nei mutui contratti dalla società Terme di Casciana Spa di cui al comma 3, per le annualità dal 2026 al 2036 si fa fronte, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), con legge di bilancio.

Art. 3.

Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'art. 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è riconosciuto un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

3. La giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).

4. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli

stanziamenti della missione 7 «Turismo», programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 4.

Finanziamento straordinario al Comune di Calcinaia

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calcinaia un finanziamento straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per concorrere alle spese per la realizzazione della nuova palestra a sostegno dell'Istituto «Martin Luther King» in località Fornacette.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 5.

Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche alla legge regionale n. 86/2014

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana, attraverso l'erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari in conto capitale, per un importo massimo di euro 200.000.000,00, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi di programma ed atti d'intesa, a integrazione di quelli vigenti, sottoscritti ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 e che mantengono la loro efficacia anche a seguito dell'abrogazione di cui al comma 4. Negli accordi o atti d'intesa sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l'eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsto al comma 1, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 200.000.000,00 nel periodo 2023-2028, cui si fa fronte come segue:

a) euro 12.500.000,00 per l'anno 2023, euro 21.400.000,00 per l'anno 2024 ed euro 33.000.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 01 «Trasporto ferroviario», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025;



b) ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo complessivo di euro 133.100.000,00 nel triennio 2026-2028, di cui euro 58.000.000,00 sul 2026, euro 49.000.000,00 sul 2027 ed euro 26.100.000,00 sul 2028 si fa fronte con legge di bilancio, nel limite del ricorso all'indebitamento.

4. L'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 è abrogato.

Art. 6.

Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla legge regionale n. 86/2014

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi straordinari in conto capitale, per un importo massimo di euro 200.000.000,00, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma che integra quello stipulato ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 e che mantiene la sua efficacia anche a seguito dell'abrogazione di cui al comma 6. Nell'accordo di programma sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:

a) aumento delle entrate proprie dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati;

b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 20.000.000,00 per l'anno 2024 e 30.000.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 03 «Trasporto per via d'acqua», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo complessivo di euro 150.000.000,00 nel triennio 2026-2028, di cui euro 60.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 30.000.000,00 per l'anno 2028 si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all'indebitamento.

6. L'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è abrogato.

Art. 7.

Contributo straordinario al Comune di San Romano in Garfagnana

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Romano in Garfagnana un contributo straordinario «una tantum», fino a un massimo di euro 1.100.000,00

per ciascuno degli anni 2023-2024, per concorrere alle spese per il primo lotto funzionale dei lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della strada comunale per l'Orecchiella, che interessa il territorio dei Comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di San Romano in Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.100.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 8.

Contributo straordinario per valorizzazione e riqualificazione ambientale delle aree del parco fluviale adiacente a via della Scogliera in Lucca

1. La giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023 a favore del Comune di Lucca, per sostenere le spese relative alle opere di riqualificazione e valorizzazione dell'area del parco fluviale del fiume Serchio, adiacente a via della Scogliera, nel medesimo comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Lucca, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 9.

Interventi sul porto di Piombino

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento delle opere foranee di difesa del porto di Piombino in attuazione del piano regolatore portuale, attraverso l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 5.361.539,20 nel biennio 2024-2025, previa stipula di specifico accordo di programma.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 4.361.539,20 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024 e 2025.



Art. 10.

Contributo straordinario per interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario «una tantum» fino a un massimo di euro 438.800,00 per l'anno 2023, per finanziare gli interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento ed il Parco regionale delle Alpi Apuane, con il miglioramento della transitabilità sotto l'acquedotto del Nottolini in Gallicano (Lucca).

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione, la Provincia di Lucca ed i Comuni di Gallicano e Fabbriche di Vergemoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 438.800,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2, «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 11.

Contributo straordinario al Comune di Minucciano

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Minucciano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per la realizzazione delle opere componenti l'ottavo lotto degli interventi di riqualificazione delle sponde del lago di Gramolazzo, a sostegno della presenza turistica nel percorso ciclopedonale costruito presso il lago medesimo.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Minucciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 12.

Contributo straordinario al Comune di Quarrata

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Quarrata un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 120.000,00 per l'anno 2023, ed euro 30.000,00 per l'anno 2024, per finanziare la progettazione preliminare delle opere di completamento dell'asse viario di collegamento che conduce dal casello di Prato Ovest sull'A11 alla zona industriale di via V. Amadori nel territorio del medesimo comune.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Quarrata che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2023 e di euro 30.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti

della missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 13.

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per ampliamento della Sala operativa provinciale integrata di Protezione civile

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 190.000,00 per l'anno 2023, finalizzato all'acquisto dal Consorzio Medio Valdarno di una porzione dell'edificio contiguo all'attuale sede della Protezione civile, per ampliamento e migliore funzionalità della Sala operativa provinciale integrata di Protezione civile per la gestione delle emergenze.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 190.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 11 «Soccorso civile», programma 01 «Sistema di protezione civile», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 14.

Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia i seguenti contributi:

a) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed euro 550.000,00 per l'anno 2024, finalizzati all'acquisto di un terreno idoneo alla realizzazione della nuova sede del Liceo Lorenzini di Pescia;

b) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva finalizzata all'avvio di appalto integrato per realizzazione dell'edificio scolastico nuova sede del Liceo Lorenzini di Pescia mediante struttura prefabbricata modulare in acciaio;

c) fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva ed esecutiva di una struttura atta ad ospitare dieci aule e due laboratori per l'Istituto tecnico agrario statale Dionisio Anzillotti in Pescia, nelle aree facenti parte dell'attuale complesso scolastico;

d) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per integrare i livelli di progettazione di intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo classico Forteguerra di Pistoia;

e) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione dell'edificio nuova sede dell'Istituto tecnico commerciale «Francesco Forti» di Monsummano Terme.



2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *a)*, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed euro 550.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica (solo per le regioni)», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

4. Agli oneri di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* ed *e)*, fino a un massimo di complessivi euro 1.050.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2023 ed euro 400.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 15.

Finanziamenti in favore dei comuni per investimenti per il 2024 e 2025

1. Negli anni 2024 e 2025 la regione, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 1, comma 134 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, destina:

a) almeno 5.000.000,00 annui per il finanziamento degli interventi dei comuni aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

b) almeno 1.000.000 annuo per i comuni con popolazione fra 5.001 e 20.000 abitanti.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati i comuni potenzialmente beneficiari, nonché gli interventi finanziati, tra quelli previsti dall'art. 1, comma 135 della legge n. 145/2018, la quota di risorse specificamente riservate alle singole politiche di intervento e le strutture regionali di settore competenti per materia.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 16.

Contributo straordinario al Comune di Marradi

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario «una tantum» fino a un massimo di euro 850.000,00 per l'anno 2023, per finanziare gli interventi per il ripristino dell'invaso idrico multifunzionale denominato «Annunziata», unico sito di approvvigionamento antincendio della zona, oggi sedimentato, e per il miglioramento della sicurezza idraulica per la regimazione delle acque, al fine del mantenimento dei livelli di deflusso minimo vitale.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 850.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo 01 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 17.

Contributo straordinario al Comune di Mulazzo

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mulazzo un contributo straordinario «una tantum» fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per concorrere al finanziamento dell'acquisto dell'edificio ex oratorio Immacolata concezione, denominato «Teatrino Malaspina», nonché dei successivi interventi di recupero e valorizzazione dello stesso.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Mulazzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 250.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 18.

Contributo straordinario al Comune di Poppi

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Poppi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 600.000,00 per l'anno 2024, per concorrere alle spese per realizzare l'ampliamento dell'impianto sportivo Golf Casentino nel medesimo comune, al fine di renderlo idoneo, oltre che a una miglior fruizione pubblica, a ospitare competizioni internazionali.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Poppi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 600.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 19.

Contributo straordinario al Comune di San Miniato

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2023, per concor-



rere alle spese per la messa in sicurezza delle strutture già esistenti adibite alla pratica sportiva di canoa e canottaggio presso il lago di Roffia.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di San Miniato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 70.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 20.

Contributo straordinario al Comune di Castellina in Chianti

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Castellina in Chianti, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2023, per concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi ubicati al piano seminterrato dell'impianto sportivo comunale denominato «Giovanni e Franco Niccolai».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione e il Comune di Castellina in Chianti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 60.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 21.

Contributo straordinario al Comune di Podenzana

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2023, per finanziare l'intervento di completamento dell'opera di regimazione idraulica (argine fiume Magra) e riqualificazione ambientale nella frazione Bagni del Comune di Podenzana.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Podenzana che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 22.

Contributo straordinario al Comune di Bagno a Ripoli

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario «una tantum» al Comune di Bagno a Ripoli, fino a un massimo di euro 160.000,00 per l'anno 2023, per un intervento di messa in sicurezza idraulica dell'abitato della frazione di Antella.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione e il Comune di Bagno a Ripoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 160.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 23.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

1. La regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale «una tantum» per il 2023 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2023. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla regione che provvede ai relativi pagamenti.


4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:

a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;

b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;

c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui



all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della regione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 05 «Interventi per le famiglie», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 24.

Contributo straordinario alla Società della salute Alta Val di Cecina-Valdera

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società della salute Alta Val di Cecina-Valdera un contributo straordinario fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, per sostenere interventi di ricollocazione abitativa di nuclei familiari presenti nell'immobile «Condominio Bellavista» di via Rospicciano a Ponsacco verso soluzioni abitative da ricercare almeno nell'ambito provinciale.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione, la Società della salute Alta Val di Cecina-Valdera e gli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 25.

Contributo straordinario al Comune di Subbiano

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario «una tantum», fino a un massimo di euro 130.000,00 nell'anno 2023 e di euro 20.000,00 nell'anno 2024, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza di tratti della viabilità di proprietà pubblica che collega l'area dell'Alpe di Catenaia con la strada provinciale di Falciano.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l'anno 2023, e di euro 20.000,00 nell'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 26.

Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa

1. Per la ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa la giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di San Casciano in Val di Pesa un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per il biennio 2023-2024.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di San Casciano in Val di Pesa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 800.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2023 ed euro 400.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 27.

Ristrutturazione degli uffici comunali di Pelago

1. Per la ristrutturazione degli uffici comunali di Pelago la giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pelago un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 700.000,00 per il biennio 2023-2024.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Pelago, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 700.000,00, di cui 350.000,00 per il 2023 e 350.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 28.

Contributo straordinario al Comune di Buti

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023 al Comune di Buti, per concorrere finanziariamente alla ristrutturazione e valorizzazione del complesso. Castel Tonini di Buti.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Buti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.



Art. 29.

Contributo straordinario al Comune di Pistoia

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al Comune di Pistoia, per sostenere le spese relative alla realizzazione dell'impianto sportivo polifunzionale nell'areaex Pallavicini nel medesimo comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana e Comune di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, e al reperimento delle risorse per sostenere complessivamente il piano economico-finanziario dell'opera.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro di 1.000.000,00, di cui 500.000,00 per l'anno 2024 e 500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche Giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 30.

Contributo straordinario al Comune di Montecarlo

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di 500.000,00 per l'anno 2023, al Comune di Montecarlo, finalizzato al restauro conservativo ed estetico del teatro dell'Accademia dei assicurati nel medesimo comune.

2. Con deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 31.

Contributo straordinario per trattamenti di estetica oncologica

1. La giunta regionale è autorizzata a stanziare un importo fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'accesso ai trattamenti di estetica oncologica da parte dei seguenti soggetti:

a) cittadini affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;

b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici e ad interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze;

c) cittadini affetti dalle patologie di cui alle lettere a) e b) che intendano sottoporsi a cure di estetica oncologica.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure, le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 13 «Tutela della salute», programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 32.

Cani da allerta medica

1. La giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per finanziare progetti relativi all'addestramento ed impiego di cani da allerta medica.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le strutture competenti all'attuazione e disciplinate le modalità di utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 13 «Tutela della salute», programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 33.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 51 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2022

GIANI

(Omissis).

23R00259



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 44.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l'intervento denominato «Completamento struttura sportiva comunale» - CUP G96J15000370002. Pagamento saldo per euro 14.940,00 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 44

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/11 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 44

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l'intervento denominato «Completamento struttura sportiva comunale» - CUP G96J15000370002. Pagamento saldo per euro 14.940,00 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l'intervento denominato «Completamento struttura sportiva comunale» - CUP G96J15000370002. Pagamento saldo per euro 14.940,00 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l'intervento denominato «Completamento struttura sportiva comunale» - CUP: G96J15000370002 - pagamento saldo - per un totale di euro 14.940,00.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari di cui all'art. 1, determinati nell'importo complessivo di euro 14.940,00, si fa fronte con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 06, Programma 03, Titolo 2, capitolo di spesa 92400/2 - «Risorse PAR FAS Abruzzo 2007-2013», del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di turismo provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/11 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00274

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 45.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB).


(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 45

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;



Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/12 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022, N. 45

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB).

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 53.201,00, in favore di NEREUS aisbl, a saldo delle richieste di pagamento delle quote associative per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 emesse a fronte della adesione della Regione Abruzzo all'associazione Nereus.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 53.201,00, con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo di spesa 11413/2 - «Spese correnti per le attività della Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale», del bilancio pluriennale regionale 2022-2024, esercizio 2022.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/12 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente Sospiri

23R00275

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 46.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/13 del 13 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti da «Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità» per il valore pari ad euro 12.110,60.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti dall'art. 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 12.110,60, sulle risorse allocate nella Missione 09, Programma 04, titolo 2, capitolo 162321 - art. 2, annualità 2022, del bilancio regionale 2022-2024.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).



Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/13 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00276

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 47.

Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/15 del 13 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di usi civici, reca disposizioni per la disciplina dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la legittimazione degli usi civici.

Art. 2.

Legittimazione

1. Nel rispetto della legislazione statale di riferimento, l'occupatore abusivo di terre gravate da diritto di uso civico può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751).

2. Salvo diversa determinazione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, i canoni di natura enfiteutica sono determinati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 68 (Integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche).

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le permanenti e sostanziali migliorie apportate sulle terre civiche occupate, oltre alla documentazione catastale e fotografica dello stato dei luoghi.

4. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.

5. Restano ferme le disposizioni statali a tutela del paesaggio e dell'ambiente sulle zone gravate da usi civici, trattandosi di beni paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

6. I comuni in possesso di verifica demaniale effettuata ai sensi della legislazione vigente in materia e regolarmente approvata dall'ente competente, tenuto anche conto dell'art. 3, comma 6, della legge n. 168/2017, in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, attestano la presenza o meno di gravami di usi civici.

Art. 3.

Conferimento di funzioni ai comuni

1. Le funzioni amministrative spettanti alla regione concernenti la legittimazione di occupazioni abusive sono conferite ai comuni.

2. I comuni, ai fini di una gestione efficiente delle funzioni conferite, adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente.

Art. 4.

Procedimento di legittimazione

1. Le amministrazioni comunali adottano, secondo i propri ordinamenti, il provvedimento finale nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito del visto del servizio regionale competente in materia di usi civici, di seguito servizio regionale competente, che effettua il controllo di legittimità sul provvedimento.

3. Ai fini del controllo di cui al comma 2, i provvedimenti delle amministrazioni comunali sono trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori e sono esaminati dal servizio regionale competente nel termine di novanta giorni dalla ricezione, decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso.

4. Il servizio regionale competente può chiedere chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine di cui al comma 3 è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni e riprende a decorrere dalla ricezione degli atti richiesti.

5. Ove il servizio regionale competente ritenga illegittimo il provvedimento comunale, ricusa il visto e restituisce gli atti al comune per le ulteriori determinazioni.

6. I procedimenti in materia di legittimazione di usi civici possono essere definiti per mezzo della conferenza di servizi disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in quanto applicabili.

7. I comuni, ai fini della gestione dei procedimenti di legittimazione degli usi civici, possono avvalersi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, di incarichi esterni.

Art. 5.

Funzioni della regione

1. Restano ferme in capo alla regione le funzioni e i compiti amministrativi secondo le norme di cui alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio



delle funzioni amministrative) e alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 68 (Integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche) non in contrasto con la legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

Art. 6.

Potere sostitutivo

1. A seguito dell'acquisizione da parte dei comuni delle funzioni ai sensi dell'art. 8, in caso di mancato esercizio delle stesse, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni e nel rispetto dei principi stabiliti in materia, procede alla nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione del comune inadempiente con oneri economici a carico dello stesso, il quale può avvalersi degli uffici del comune inadempiente ovvero, se necessario, provvedere direttamente.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 25/88 e alla legge regionale n. 68/99

1. Il comma secondo dell'art. 1 della legge regionale n. 25/88 è sostituito dal seguente: «Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale.».

2. Alla legge regionale n. 68/99 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 2 le parole «che resta di esclusiva competenza della regione,» sono soppresse;

b) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. La quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono rese definitive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 8.

Disposizioni per l'attuazione e norme transitorie

1. Il conferimento delle funzioni diventa effettivo a seguito dell'adozione da parte dei comuni di atti di organizzazione finalizzati ad assicurare la piena operatività degli stessi nello svolgimento delle funzioni conferite ai sensi della presente legge; a tal fine i comuni provvedono a dare notizia degli atti organizzativi adottati alla regione ed alla cittadinanza attraverso adeguate forme, rispettivamente, di comunicazione e pubblicità.

2. Nelle more dell'adozione e in caso di mancata adozione degli atti di organizzazione cui al comma 1, le funzioni restano in capo all'amministrazione regionale.

3. I procedimenti di legittimazione degli usi civici pendenti presso l'Amministrazione regionale alla data di acquisizione da parte dei comuni delle funzioni, come determinata ai sensi del comma 1, sono conclusi dalla regione stessa, in ossequio della normativa regionale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 151 del 9 febbraio 2019 (termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Servizio affari dipartimentali, ufficio usi civici e tratturi) e n. 47 del 14 febbraio 2009 (legge regionale n. 77/99 art. 5 - Integrazione alla D.G.R.A. n. 2199 del 15 luglio 1999 «Ricognizione degli atti di autonomia della funzione dirigenziale nell'ambito di applicazione della legge regionale nn. 25/88, 3/98 e 68/99 in materia di usi civici e gestione delle terre civiche»).

4. Per «procedimenti pendenti presso l'amministrazione regionale» di cui al comma 3 si intendono i procedimenti per i quali, alla data di acquisizione delle funzioni da parte dei comuni ai sensi del comma 1, non sia decorso il termine di conclusione del procedimento come regolato dalla D.G.R. n. 151/2019.

5. Successivamente all'acquisizione delle funzioni da parte dei comuni ai sensi del comma 1, le nuove istanze, ivi comprese quelle relative ai procedimenti non conclusi dalla regione e rispetto ai quali sia decorso il termine di decadenza per la proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono presentate ai comuni territorialmente competenti e gestite ai sensi della presente legge regionale.

6. Ferma restando la possibilità di proporre l'azione di cui all'art. 31, comma 2 del decreto legislativo n. 104/2010, è altresì facoltà dell'interessato presentare ai comuni territorialmente competenti le istanze di legittimazione relative a procedimenti non definiti dalla regione nel termine di conclusione del procedimento come regolato dalla D.G.R. n. 151/2019.

7. È esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere dalla regione nell'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento.

Art. 9.

Disposizioni in materia di pubblicità della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva

1. Ai fini della pubblicità della personalità giuridica di diritto privato attribuita dalla legge n. 168/2017 agli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva si applicano le procedure di cui alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della legge regionale n. 6/1991).

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'art. 3, è istituito a favore dei comuni un diritto di istruttoria nella misura massima di euro 50,00 per ogni particella catastale di cui si chiede la legittimazione.

2. I comuni provvedono alla riscossione del diritto di cui al comma 1 al momento della presentazione dell'istanza di legittimazione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/15 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI


23R00277



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 8 1 2 *

€ 2,00

